

AVVISO AI CITTADINI

Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non più solo allo sportello comunale fisico, ma anche:

- 1) per raccomandata,
- 2) per fax
- 3) per via telematica.

La via telematica comprende varie possibilità in ordine alle modalità di presentazione:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta digitalmente;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della CIE, della carta nazionale dei servizi, o in ogni caso con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo. La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da *.

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come già avviene ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".

Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi due giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione e non oltre il termine di 5 giorni lavorativi, dalla comunicazione effettuata dal comune di nuova iscrizione, inviare i dati integrati e corretti. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI.

Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato e l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al comune di RONCO ALL'ADIGE (VR) dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:

IDIRIZZO POSTALE: (invio a mezzo raccomandata)
Comune di Ronco all'Adige
Ufficio Anagrafe
Piazza Roma, 1
37055 - RONCO ALL'ADIGE (VR)

FAX: 045/6608245

E-MAIL semplice: protocollo@comune.roncoalladige.vr.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo.roncoalladige@stpec.it

PRESENTAZIONE DIRETTA

ALLO SPORTELLO: Uffici Demografici, Piazza Roma, 1 Ronco all'Adige
Orario di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì ore 9,30/12,30
martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00
sabato dalle 9,30 alle 11,30
Telefono: 045/6608219 - 045/6608228 - 045/6608229

